



Sentenza

n. 1 /2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio **GALEOTA** Presidente

Pia **MANNI** Consigliere – relatore

Andrea **LUBERTI** Consigliere

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **61558** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 27.9.2019 nei confronti di:

GALLIANO srl, con sede in Firenze, via Giuseppe Galliano 13/A, P.Iva 05331550482, in persona del legale rappresentante Borgogni Enrico, non costituita in giudizio;

BORGOGNI Enrico, nato a Firenze il 16.6.1968, residente in Scandicci, via Banti 47, c.f. BRGNRC68H16D612F, non costituito in giudizio;

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 23.12.2020, celebrata in videoconferenza ai sensi dell'art. 85 d.l. 18/2020, conv. in l. 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 26 *ter* d.l. 14.8.2020 n. 104 conv. in

l. 13.10.2020 n. 126, con l'assistenza del Segretario Paola Altini, il consigliere relatore Pia Manni, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Acheropita Rosaria Mondera, nessuno presente per i convenuti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 27.9.2019, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 CGC, la Procura Regionale ha evocato in giudizio la società Galliano srl e il sig. Borgogni Enrico, quest'ultimo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, titolare della gestione della struttura ricettiva *Residence Select Executive* ubicata nel Comune di Firenze, in quanto ritenuti responsabili di un danno arrecato al suddetto Comune di € 41.104,90.

Il danno contestato è correlato al mancato versamento dell'imposta di soggiorno, reintrodotta con l'art. 4 d.lgs n. 23/2011 che prevede la possibilità, per determinate tipologie di Comuni, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione al costo giornaliero praticato dalla struttura ricettiva, con obbligo di riscossione e riversamento da parte del gestore della stessa struttura alberghiera.

Per il Comune di Firenze l'imposta è stata reintrodotta con

delibera del Consiglio comunale n. 33 del 20.6.2011 che ha approvato il relativo regolamento, modificato e integrato con delibere consiliari n. 21 del 7.5.2012, n. 50 del 28.7.2014 e n. 12 del 2.3.2015, che stabilisce modalità e termini per la riscossione e il versamento in favore del Comune impositore.

A seguito di *notizia danni* pervenuta dalla Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Firenze, il Procuratore Regionale ha avviato l'istruttoria, all'esito della quale, sulla base degli accertamenti eseguiti dal Corpo della Polizia Municipale, ha determinato l'importo non riversato nelle casse dell'ente locale per il periodo gennaio 2017-settembre 2018 in complessivi € 41.104,90.

Nei confronti della Galliano srl e del sig. Borgogni Enrico il Procuratore Regionale ha notificato invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 CGC. I presunti responsabili non hanno presentato controdeduzioni e non hanno chiesto l'audizione personale.

La Procura ha, quindi, depositato e ritualmente notificato l'atto di citazione, ma i convenuti non si sono costituiti in giudizio.

All'odierna udienza di discussione, assenti i convenuti, la Procura Regionale ne ha chiesto la dichiarazione di contumacia e la condanna richiamando l'atto introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei

convenuti ai sensi dell'art. 93 CGC. L'atto di citazione è stato notificato alla Galliano srl in data 17.10.2019 all'indirizzo PEC risultante dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze presso la quale la società è iscritta, e al sig. Borgogni Enrico in data 24.10.2019 alla residenza anagrafica, pure risultante dalla predetta visura, a mani del figlio. Le notifiche sono, quindi, rituali ai sensi degli artt. 88, comma 6 e 6 CGC e dell'art. 139 c.p.c.

2. Sempre in via preliminare, sulla giurisdizione del giudice contabile, si osserva che è ormai pacifico che il gestore di una struttura ricettiva riveste la qualifica di agente contabile (SSRR 22/2006/QM) con la conseguenza che deve rendere il conto giudiziale della gestione ai sensi dell'art. 74, comma 1, R.D. 827/1924 e dell'art. 93 D.lgs 267/2000 e, in caso di danno erariale, è assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. SS.UU. 24.7.2018 n. 19654; Cass. SS.UU. 1.6.2010 n. 13330; Cass. SS.UU. 21.6.2010 n. 14891).

3. Nel merito la domanda è fondata. In attuazione delle norme sul federalismo fiscale municipale, in particolare del già menzionato art. 4, c. 2 del D.Lgs. 23/2011 che ha reintrodotto l'imposta di soggiorno, il Comune di Firenze, nel proprio regolamento esecutivo, ha previsto che il gestore abbia il compito di riscuotere l'importo dovuto, secondo le modalità stabilite, riversando il riscosso nelle casse comunali rivestendo, per tale pubblica funzione, la qualità di agente contabile della

riscossione.

Tale assunto è supportato dal chiaro principio di diritto enunciato nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 22/QM/2016.

La richiamata sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, chiamata a risolvere la questione di massima sulla qualifica di agente contabile attribuibile ai gestori delle unità ricettive, ha posto in rilievo come l'art. 33 della Costituzione ponga una riserva di legge in materia tributaria, stabilendo come solo una norma primaria possa disciplinare gli aspetti essenziali di qualsivoglia tributo, stabilendone il presupposto e la misura, nonché il soggetto attivo e quello passivo.

Nel caso che ci occupa tale norma è individuata nel già ricordato art. 4, c. 2 del D.Lgs n. 23/2011 che ha reintrodotto la c.d. tassa di soggiorno indicando i soggetti passivi del tributo tra coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.

Nel caso in cui i regolamenti comunali lo prevedano, come nel caso del Comune di Firenze, il gestore è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell'esazione dell'imposta ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, indubbiamente di natura pubblica, e tali da qualificarlo come agente contabile, con obbligo di resa del conto, quale conseguenza di quanto stabilito nella sentenza n. 22/QM/2016.

In buona sostanza, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell'imposta di

soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell'unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.

Al riguardo si richiama quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione: *"che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile...sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante...il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte"* (ex plurimis S.U. n. 13330/2010 e S.U. n. 14891/2010).

In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di Enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che *"la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto-pubblico o privato-ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto"* puntualizzando come *"essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro*

soggetto...tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico...è in perfetta armonia con l'art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia".

Tali principi hanno trovato recente conferma nell'art. 180, commi 3 e 4, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020. La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha affermato che la predetta norma ha confermato che il gestore della struttura ricettiva deve provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e trasmetterla successivamente al Comune. Le somme versate al gestore sono, fin dal momento della consegna da parte degli ospiti, denaro pubblico. Il gestore non riveste, così, la qualifica di sostituto d'imposta ma quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell'ente (sez. III app., 6.11.2020 n. 188; sez. Toscana, 30.9.2020 n. 273; sez. Toscana, 11.11.2020 n. 290).

4. Chiarito come nella vicenda che ci occupa sussista una responsabilità contabile, essa è ascrivibile, a titolo di dolo, solidalmente alla società e al suo gestore.

Il *quantum* del danno è stato determinato dalla Procura in misura pari agli importi accertati come dovuti dal Corpo di Polizia Municipale di Firenze sulla base delle presenze dichiarate dal gestore della struttura ricettiva.

5. Conseguentemente i convenuti devono essere condannati al pagamento in solido a favore del Comune di Firenze della somma complessiva di € 41.104,90 per tassa di soggiorno per il periodo gennaio 2017-settembre 2018. La somma è comprensiva di rivalutazione monetaria. Sulla somma per cui è condanna vanno corrisposti gli interessi dal deposito della sentenza al saldo.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA la contumacia dei convenuti Galliano srl e Borgogni Enrico;

CONDANNA Galliano srl e Borgogni Enrico, in solido, al pagamento in favore del Comune di Firenze della somma di € 41.104,90, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo; Liquidida le spese di giudizio a carico dei convenuti soccombenti in €. 117,65.= (diconsi Euro Centodiciassette/65.=).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2020.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Pia Manni

Antonio Galeota

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11/01/2021

Il Direttore di Segreteria

Paola Altini

f.to digitalmente